

25737/13



CONTRIBUTO UNIFICATO

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

IMPUGNAZIONE  
OMOLOGAZIONE  
CONCORDATO  
PREVENTIVO.

PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 4014/2007

Dott. RENATO RORDORF - Presidente -

Cron. 25737

Dott. SALVATORE SALVAGO - Consigliere -

Rep. 4299

Dott. ALDO CECCHERINI - Rel. Consigliere -

Ud. 25/09/2013

Dott. SERGIO DI AMATO - Consigliere -

PU

Dott. ANTONIO DIDONE - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

IL CASO.it

SENTENZA

sul ricorso 4014-2007 proposto da:

BLS S.P.A. BERICA LAVORAZIONI SPECIALI (C.F. 00418950242), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PRISCIANO 28, presso l'avvocato SERRANI DANILO, che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato GHEDINI LUISA IPPOLITA, giusta procura a margine del ricorso;

2013

1384

VIMET S.P.A. (c.f. 00647460286), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA degli SCIPIONI 268/A,  
presso l'avvocato FRATTARELLI PIERO, che la  
rappresenta e difende unitamente all'avvocato  
CAVARZERE ANNUNCIATA, giusta procura speciale per  
Notaio dott.ssa PATRIZIA CARDARELLI di VICENZA -  
Rep.n. 6680 del 19.9.2013;

**- ricorrenti -**

**contro**

GOLD MASTERS S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, già GOLD  
MASTERS S.P.A. IN LIQUIDAZIONE (C.F. 00876380247),  
in persona del Liquidatore pro tempore, e FAUSTO  
TONDI, nella qualità di commissario e liquidatore  
giudiziale del concordato preventivo della predetta  
società, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA  
MARIANNA DIONIGI 29, presso l'avvocato MILLI MARINA,  
che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato  
MORGIA GIUSEPPE, giusta procura in calce al  
controricorso;

**- controricorrenti -**

**contro**

P.M. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA C/O IL TRIBUNALE  
DI BASSANO DEL GRAPPA, PROCURATORE GENERALE DELLA  
REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI VENEZIA;

**- intimati -**

avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di VENEZIA,

depositato il 14/11/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 25/09/2013 dal Consigliere Dott. ALDO  
CECCHERINI;

uditi, per i ricorrenti, gli Avvocati ANNUNCIATA  
CAVARZERE per VIMET e DANILO SERRANI per BLS che  
hanno chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso  
per l'accoglimento del ricorso.

IL CASO.it

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con decreto 14 settembre 2005, il Tribunale di Bassano del Grappa ammise la Gold Masters s.p.a. in liquidazione al concordato preventivo, in forza della proposta formulata dalla stessa. All'esito della procedura lo stesso tribunale, con decreto 17 novembre 2005, omologò il concordato, respingendo l'opposizione delle società creditrici BLS. S.p.a. e VIMET s.p.a.

Le società opponenti proposero appello notificandolo e anche depositandolo entro il termine di quindici giorni indicato dall'art. 183 r.d. n. 267 del 1942 nel testo allora vigente.

2. Con decreto 14 novembre 2006, la corte d'appello di Venezia ha dichiarato inammissibile l'impugnazione, proposta nella forma dell'appello invece che del reclamo, che sarebbe stato imposto dall'intervenuta riforma, laddove aveva qualificato come decreto il provvedimento conclusivo della procedura di concordato preventivo. La corte di merito ha ritenuto inoltre non consentita la conversione dell'impugnazione, essendo questa tardiva, perché proposta nel termine di quindici giorni, invece che in quello ordinario, per le procedure camerali, di dieci giorni.

Una successiva istanza di revoca del decreto, proposta dalle società appellanti, è stata dichiarata inammissibile dalla medesima corte, per la definitività del provvedimento.

3. Per la cassazione del decreto pronunciato sull'appello ricorrono le società soccombenti.

Resiste con controricorso la Gold Masters.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

4. E' stata eccepita l'inammissibilità del ricorso, a causa della consumazione dell'impugnazione con la proposizione dell'istanza di revoca. La tesi non è fondata. Tralasciando qui la questione se un'istanza di revoca di un decreto possa essere definita tecnicamente un'impugnazione, è sufficiente rilevare che il principio di consumazione si applica alla riproposizione dell'impugnazione, già dichiarata inammissibile, davanti al medesimo giudice. Nel caso in esame si tratta invece dell'impugnazione - diversa da quella già proposta, e rivolta ad altro giudice - prevista dalla legge, e per la quale i termini non erano ancora scaduti.

5. Nel merito, il ricorso verte sulla questione di diritto, della forma e del termine prescritti per l'impugnazione del decreto di omologazione del concordato

preventivo, nel vigore della disciplina dettata dal d.l. 14 marzo 2005 n. 35 - convertito in legge con le modificazioni apportate in sede di conversione dalla legge 14 maggio 2005 n. 80 - anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs.12 settembre 2007 n. 169, che ha modificato l'art. 183 del r.d. n. 267 del 1942, sostituendo il reclamo all'appello per l'impugnazione in discorso.

E' noto, infatti, che la riforma del diritto fallimentare del 2005, pur sostituendo la procedura camerale a quella contenziosa per l'omologazione del concordato preventivo, e pur sostituendo il decreto alla sentenza per la chiusura della procedura, aveva lasciato invariato il testo originario dell'art. 183 r.d. n. 267 del 1942, che - in coerenza con l'originario disegno dell'istituto processuale - prevedeva l'appello, nel termine breve di quindici giorni, e non il reclamo per l'impugnazione della sentenza di omologazione. Anche in sede di conversione del decreto n. 35 del 2005, il legislatore si limitò a ritoccare la rubrica degli artt. 180, 181 e 182 bis del r.d. n. 267 del 1942, lasciando immutato l'art. 183.

All'incongruenza, pur rilevata dai commentatori, non pose rimedio neppure la riforma attuata con il d.lgs. 9 gennaio 2006 n. 6, che si limitò a sostituire

la rubrica del capo V del titolo III del regio decreto 16 marzo 1942, senza apportare variazioni di sostanza.

E' solo con l'art. 16, comma sesto d.lgs. 12 settembre 2007 n. 169, infatti, che si è provveduto a riscrivere l'art. 183 r.d. cit., sostituendo il reclamo all'appello e omettendo la fissazione di un termine speciale per la proposizione dell'impugnazione.

Con riguardo alla situazione intermedia, e prima che il legislatore intervenisse con il già citato d.lgs. n. 169 del 2007, vi è stato chi, in dottrina, avendo rilevato la contraddizione fra il nuovo art. 180 e l'invariato art. 183 r.d. n. 267 del 1942, ha sostenuto la tesi che l'art. 183 sarebbe stato implicitamente abrogato per incompatibilità con l'art. 180, limitatamente tuttavia alla sola forma del mezzo, non sussistendo alcuna incompatibilità con riguardo al termine speciale ivi indicato (questa impostazione non offrirebbe pertanto fondamento all'impugnata pronuncia, che è stata d'inammissibilità per superamento del termine di dieci giorni).

Ad avviso del collegio, la questione di un'abrogazione implicita, sia pure parziale, dell'art. 180 r.d. n. 267 del 1942, nel testo originario, non è più sostenibile alla luce del d.lgs. n. 169 del 2007 che, sostituendo nel senso sopra precisato il testo dell'art.

183, ha avuto cura di precisare nell'art. 22 che la nuova disposizione si applica alle procedure di concordato fallimentare aperte successivamente alla data 1 gennaio 2008.

6. Il primo motivo di ricorso è pertanto fondato, e comporta la cassazione del decreto impugnato, con assorbimento del secondo motivo, e con rinvio alla Corte di Venezia la quale, decidendo in altra composizione, anche ai fini del regolamento delle spese, si uniformerà al seguente principio di diritto:

nel regime anteriore al d.lgs. 12 settembre 2007 n. 169, che ha modificato l'art. 183 del decreto 16 marzo 1942 n. 267 dettando una disciplina applicabile alle sole procedure di concordato fallimentare aperte successivamente alla data 1 gennaio 2008, l'impugnazione del decreto di omologazione del concordato preventivo era l'appello, da proporre nel termine di quindici giorni dalla comunicazione dell'affissione.

**P. q. m.**

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo. Cassa <sup>il decreto</sup> ~~la sentenza~~ impugnata e rinvia la causa, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d'Appello di Venezia in altra composizione.

Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della  
prima sezione civile della Corte suprema di cassazione,  
il giorno 25 settembre 2013.

Il consigliere estensore




Aldo Ceccherini

Il Presidente.



Renato Rordorf.



IL CASO.it